

Le novità di Eurojusitalia

Aggiornamento al 16 marzo 2026



Il primo rinvio pregiudiziale “italiano” (del Tribunale di Genova) sottoposto al Tribunale UE in tema di elusione doganale. Qual è la tassazione di parti sfuse di biciclette elettriche destinate a essere assemblate in biciclette elettriche complete, ancorchè oggetto di dichiarazioni doganali distinte, non trasportate in un contenitore unico e presentate presso uffici doganali differenti e in date diverse, e pur provenendo tutte dallo stesso esportatore cinese e determinate da un’unica operazione commerciale? Il quesito è posto al fine di accertare se sussista, o non, il delitto di contrabbando doganale, nonché i connessi delitti di falso e di evasione dell’IVA. Ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Genova del 15.12.2025, causa T-916/25, *Denver e a.*, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=869>



Disabilità, mobilità del personale docente e parità di trattamento. Gli artt. 5 e 2, par. 2, lett. b), della direttiva 2000/78 (in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) non ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito delle procedure di mobilità del personale docente, attribuisce priorità ai trasferimenti intraprovinciali rispetto a quelli interprovinciali e riconosce una precedenza ai docenti disabili, qualora tale sistema non rientri nella nozione di accomodamento ragionevole, in quanto non fondato sulle esigenze concrete del lavoratore interessato, e non comporti uno svantaggio particolare per i lavoratori disabili rispetto a quelli non disabili. Sentenza del 12.3.2026, nella causa C-597/24, *Zirvatta*, su rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=665>



IVA, rimborso a soggetti non stabiliti e malfunzionamenti tecnici nella trasmissione elettronica. Gli artt. 170 e 171 della direttiva 2006/112 (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), letti in combinato disposto con gli artt. 15, 20 e 23 della direttiva 2008/9 (che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro) e con i principi di neutralità dell'IVA, proporzionalità e buona amministrazione, ostano a una normativa nazionale che, come interpretata da una decisione giurisdizionale definitiva. Tale normativa priva un soggetto passivo - stabilito in un altro Stato membro- del diritto al rimborso dell'IVA e dell'accesso al giudice al fine di contestare l'inerzia dell'amministrazione tributaria, quando la richiesta di rimborso sia stata trasmessa e ricevuta, ma sia ritenuta non presentata a causa di un malfunzionamento tecnico non imputabile al contribuente.

Sentenza del 12.3.2026, nella causa C-527/24, *Harry et Associés*, su rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=670>



Concorrenza ed Euribor. Effetti nel diritto nazionale.

L'avvocato generale Medina ritiene che la manipolazione dell'Euribor accertata dalla Commissione nell'ambito di un'intesa, consistente in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi dei derivati sui tassi di interesse in euro, non comporti automaticamente la nullità, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, TFUE, delle clausole di indicizzazione all'Euribor contenute in contratti di mutuo ipotecario stipulati con banche non partecipanti all'intesa. Resta tuttavia ferma la possibilità per il giudice nazionale, considerato anche quanto dispone l'art. 16 regol. 1/2003 sull'applicazione delle regole di concorrenza, di tenere conto di tali accertamenti nel valutare la validità della clausola alla luce del diritto nazionale (la constatazione della manipolazione non può essere trascurata).

Conclusioni dell'avvocato generale Medina nella causa C-60/25, *Livronsa*, in https://eurojusitalia.eu/epdf/1773393044_Conclusioni%20avvocato%20generale.pdf



Sistemi di garanzia dei depositi. Atto impugnabile. La Corte annulla l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso proposto da Federcasse e da alcune banche di credito cooperativo contro la lettera firmata da un membro della Commissione, indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze italiano, in cui erano ritenute non soddisfatte le condizioni per autorizzare la riduzione del livello-obiettivo dei contributi al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (dallo 0,8% allo 0,5%; la norma applicabile è la direttiva 2014/69 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi). Secondo la Corte, tale lettera, pur priva della forma di decisione, costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263, 4° comma TFUE, considerata la

sostanza dell'atto, la definitività dello stesso, la definitività della produzione di effetti giuridici vincolanti. La causa viene rinviata al Tribunale per l'esame di altri motivi relativi alla ricevibilità e al merito.

Sentenza del 12.3.2026 nella causa C-863/24 P, *Federcasse e a./Commissione*, in <https://eurojusitalia.eu/it/?id=864>